

Appunto sulla partecipazione del CNEL al Com-Pa

Il Cnel ha partecipato con una propria area espositiva al COM-PA, il Salone della comunicazione pubblica, organizzato dall'Ente Fiera di Bologna dal 17 al 19 settembre. Durante i tre giorni, presso lo stand, sono stati illustrati i contenuti del portale del Cnel e distribuiti Cd e materiale illustrativo delle attività svolte dal Consiglio.

I funzionari del CNEL hanno inoltre organizzato, presso lo stand, dimostrazioni di navigazione degli archivi e delle banche dati disponibili sul portale (archivio dei contratti, mercato del lavoro, bilancio dello stato, statistiche territoriali); ed illustrato i contenuti delle diverse sezioni del portale.

Il Cnel ha altresì partecipato ad alcuni convegni di approfondimento che si sono svolti nell'ambito della manifestazione, intervenendo con propri relatori. In particolare il consigliere Giuseppe CAPO, presidente della Commissione Informazione, è intervenuto al convegno dedicato alle "Professioni non regolamentate e certificazione" e la consigliera Silvia COSTA, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Pari Opportunità, al seminario "Donne e Ict".

Lo stand del CNEL è stato visitato soprattutto da funzionari e dirigenti della Amministrazione dello Stato, centrale, regionale e provinciale; nonché da liberi professionisti (consulenti, avvocati, giornalisti), da docenti universitari e ricercatori e da studenti.

Nel corso dei tre giorni è stato distribuito un questionario sul portale – compilato da circa 150 visitatori. I risultati pur se non ancora definitivi (stiamo "caricando" i dati) mostrano un buon grado di gradimento del portale nel suo complesso e un marcato interesse per le Banche Dati, prima tra tutte CnelStats-Statistiche Territoriali.

Per quanto concerne le Pubblicazioni che sono state diffuse nell'ambito della manifestazione, si è potuto registrare che i volumi più richiesti sono stati i seguenti:

- Rapporto sul Mercato del Lavoro (Documenti, n. 22)
- Verso la nuova Costituzione Europea (Documenti, n. 24)
- La riforma del Titolo V della Costituzione (Pronunce, n. 17)
- Patti territoriali e programmazione negoziata (Pronunce, n. 25)
- La concertazione istituzionale e sociale negli strumenti di programmazione negoziata (Pronunce, n. 5)
- Il finanziamento delle opere pubbliche: il project financing (Pronunce, n. 21)
- La legge delega sul mercato del lavoro (Pronunce, n. 19)

La redazione del Portale

Roma, 22 settembre 2003



Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro

**Regolamento per la registrazione
delle associazioni delle professioni non regolamentate
nella Banca dati del CNEL**

Art.1

Nel rispetto dei principi già deliberati dal CNEL in sede di approvazione della proposta di legge in materia (libertà di esercizio della professione; natura privata, su base volontaria, e pluralistica delle associazioni; natura del certificato, inteso come attestazione di qualità della prestazione professionale, ma non requisito necessario per l'esercizio della professione), le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno e, per la prima volta entro il 30 novembre 2003 (aggiornando eventualmente quelli già trasmessi) lo Statuto e ogni altra documentazione idonea a dimostrare gli elementi di cui al successivo art.2.

Art. 2

La documentazione di cui all'art.1 deve mirare all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) l'esistenza di un ordinamento interno a base democratica indicando gli organismi elettivi, loro funzioni, le relative modalità di elezione, la durata della carica (comunque non superiore al quadriennio);
- b) l'assenza di fini di lucro da parte dell'associazione;
- c) l'indicazione analitica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'associazione (il titolo di studio e, anche in alternativa, la precedente esperienza professionale, le specializzazioni, i master, etc);
- d) la descrizione delle prestazioni professionali ritenute fondamentali in quanto caratterizzanti la professione, rese dagli associati;
- e) il riferimento all'esigenza di tutela degli utenti del servizio reso (predeterminazione degli illeciti e delle relative sanzioni interne alle associazioni; indicazione dell'organismo competente e delle procedure fondate sul principio del contraddittorio);
- f) l'esistenza di adeguate forme di assicurazione anche collettive per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, con l'indicazione delle modalità di adempimento al detto obbligo;



- g) la previsione di una quota associativa annuale;
- h) l'indicazione del numero degli aderenti in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente;
- i) la disponibilità di adeguate strutture organizzative e tecnico scientifiche, interne e/o esterne, necessarie per la determinazione dei livelli di qualificazione professionale (standard delle competenze professionali) ritenuti necessari per lo svolgimento della professione, ivi compresa la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale (indicazione delle eventuali iniziative già adottate in materia);
- j) la predeterminazione delle condizioni richieste per l'eventuale rilascio (in aggiunta all'iscrizione all'associazione) di un attestato in ordine ai requisiti professionali eventualmente limitato a determinate prestazioni professionali;
- k) le caratteristiche, la struttura e contenuti dell'attestato, compresa la durata della validità;

Art. 3

Contestualmente le associazioni potranno anche indicare:

- a) le sedi associative periferiche;
- b) le eventuali adesioni ad associazioni o enti internazionali operanti nello stesso settore di attività;
- c) l'eventuale esistenza di albi ed elenchi presso la pubblica amministrazione o gli uffici giudiziari e di eventuali riconoscimenti rilasciati da enti pubblici;
- d) gli eventuali rapporti con le regioni e gli enti locali;
- e) gli eventuali istituti previdenziali e assistenziali cui aderiscono gli aderenti dell'associazione.

Art. 4

La registrazione delle libere associazioni non regolamentate nella Banca dati del CNEL, previa verifica dei requisiti di cui ai precedenti articoli, è valutata dalla competente Commissione del CNEL, acquisito il parere del Gruppo di Lavoro a tal fine costituito.

Art. 5

Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile ammettere più associazioni con riferimento allo stesso ambito di attività o ad ambiti parzialmente coincidenti.

Art. 6

In sede di prima applicazione il CNEL procederà ad una valutazione complessiva dei requisiti richiesti eventualmente concedendo anche un termine per l'adozione delle necessarie iniziative di adeguamento.